

SOMMARIO: 1. I principi fondamentali. - 2. Forma e contenuti del bilancio d'esercizio. - 3. Lo stato patrimoniale. 4. Il conto economico. - 5. La nota integrativa. - 6. Principi contabili internazionali e loro adozione in Italia. - 7. Il contenuto del bilancio IAS. - 8. Le modifiche al bilancio operate dalla riforma del diritto societario. - 9. Principio di prevalenza della sostanza sulla riforma. - 10. Imposte differite. - 11. Adozione del «valore equo». - 12. Patrimonio netto. - 13. Patrimoni destinati a singoli affari. - 14. Finanziamenti dei soci. - 15. Operazioni in valuta. - 16. Leasing. - 17. Ancora sul contenuto del bilancio d'esercizio. 18. Bilancio in forma abbreviata. - 19. Il bilancio consolidato.

1. I PRINCIPI FONDAMENTALI

Il bilancio d'esercizio è il documento che fornisce, anche «nell'interesse pubblico», le informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda.

La sua periodicità è normalmente *annuale* ed è fra le fonti più affidabili e concrete per conoscere la situazione dell'andamento aziendale.

In base ad esso si stabiliscono:

- l'entità dell'utile eventualmente da distribuire agli azionisti (o l'entità della perdita da coprire);
- lo «*stato di salute*» dell'impresa sotto il profilo economico e finanziario; dato che il bilancio delle società viene pubblicato, esso fornisce un'informazione utile, oltre che per il management, anche per tutti i terzi che entrino in contatto con l'impresa (banche, clienti, amministrazione finanziaria ecc.).

Per assolvere alla propria funzione, è necessario che il bilancio rispetti alcune caratteristiche rappresentate da:

- l'*attendibilità dei dati riportati*, con una chiara responsabilizzazione di coloro che hanno provveduto alla sua redazione ed, eventualmente, alla sua certificazione (obbligatoria per le società quotate in borsa);

- l'*equilibrio delle valutazioni riportate*, tenendo conto delle esigenze non sempre coincidenti fra i diversi soggetti destinatari delle informazioni (azionisti, fisco, creditori ecc.);
- un'*ampia pubblicità*, ottenuta nei casi più importanti anche mediante pubblicazione sui giornali.

Le linee guida che indicano per la redazione del bilancio d'esercizio sono state fissate dal legislatore che, all'art. 2423 c.c., ha disposto: «*il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico*».

Si possono, quindi, richiamare tre principi fondamentali:

- la **chiarezza**, che si intende salvaguardata dal fatto che il bilancio deve essere redatto secondo schemi con forma e contenuti il cui significato è stato definito per legge;
- la **verità**, che deve essere garantita dal comportamento etico dei redattori, in special modo quando essi devono provvedere ad effettuare stime soggettive di alcuni valori caratteristici (come, ad esempio, gli ammortamenti, le valutazioni dei lavori in corso ecc.);
- la **correttezza**, che si basa sul fatto che i redattori applichino le regole di una sana e consapevole amministrazione e con il criterio della prudenza.

Sussistono, inoltre, i principi di redazione del bilancio, enunciati all'art. 2423bis c.c., ovvero:

- la **prudenza**, per cui occorre tenere conto delle perdite presunte e, al contrario, non si devono considerare gli utili solo sperati e non ancora realizzati. Inoltre si devono tenere in considerazione le perdite che si ritengono di competenza del periodo temporale al quale si riferisce il bilancio, ma di cui si sia venuti a conoscenza dopo la chiusura dell'esercizio (ad esempio, in gennaio dell'anno successivo);
- la **continuazione dell'attività**, per cui le valutazioni delle voci di bilancio vengono effettuate con riferimento all'impresa funzionante ed intenzionata a proseguire nelle attività;
- l'iscrizione dei soli **utili effettivamente realizzati**;
- la **competenza economica**, per cui tutti i proventi e gli oneri riconducibili alle attività svolte nell'esercizio devono essere tenuti in considerazione

nella redazione del bilancio, indipendentemente dal fatto che i proventi siano stati riscossi o i costi pagati;

- la **valutazione separata degli elementi eterogenei** delle singole voci, per cui ogni voce del bilancio deve chiaramente contenere fatti aziendali simili e senza compensazioni fra costi e ricavi;
- la **non modificabilità dei criteri di valutazione**, per cui fra due esercizi successivi i criteri di valutazione, ad esempio, delle rimanenze delle merci devono essere i medesimi al fine di evitare un impatto artificioso sulla consistenza del patrimonio o del risultato economico del bilancio (qualora, in casi eccezionali, si ricorra alle deroghe a questo principio previste dal legislatore, se ne dovrà dare chiara indicazione sul bilancio stesso).

2. FORMA E CONTENUTI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio è composto dai seguenti documenti fondamentali:

- lo *stato patrimoniale*, che fornisce la rappresentazione statica (ad una certa data) della situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa;
- il *conto economico*, che fornisce la situazione dinamica (in un dato periodo di tempo, delimitato fra due stati patrimoniali successivi) dell'attività svolta e dei relativi risultati conseguiti;
- la *nota integrativa*, che fornisce tutta una serie di informazioni utili ad illustrare i contenuti del bilancio come, ad esempio, i criteri adottati, i movimenti intervenuti nelle voci dell'attivo e del passivo, come le immobilizzazioni, i fondi ecc., l'elenco delle partecipazioni, il numero dei dipendenti e così via.

Ci limitiamo a richiamare qui di seguito gli aspetti più qualificanti dei tre documenti fondamentali componenti il bilancio d'esercizio.

Richiamiamo, inoltre, l'attenzione sul fatto che il legislatore ha previsto con l'art. 2435-bis c.c., per le società di ridotte dimensioni, la redazione di un bilancio in forma abbreviata con semplificazioni dello stato patrimoniale e della nota integrativa.

3. LO STATO PATRIMONIALE

L'esame delle voci riportate alla Tavola 1 permette già di comprendere sommariamente caratteristiche e contenuti dello stato patrimoniale.

Tavola 1 - Schema di sintesi dello stato patrimoniale

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPRATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA	I. <i>Capitale</i>
I. <i>Immobilizzazioni immateriali</i>	II. <i>Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>
II. <i>Immobilizzazioni materiali</i>	III. <i>Riserva di rivalutazione</i>
III. <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	IV. <i>Riserva legale</i>
Totale immobilizzazioni	V. <i>Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>
C) ATTIVO CIRCOLANTE	VI. <i>Riserve statutarie</i>
I. <i>Rimanenze</i>	VII. <i>Altre riserve</i>
II. <i>Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	VIII. <i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>
III. <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	IX. <i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>
IV. <i>Disponibilità liquide</i>	Totale
Totale attivo circolante	B) FONDI PER RISCHI E ONERI
D) RATEI E RISCONTI	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
	D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
	Totale
	E) RATEI E RISCONTI

Ci limitiamo a richiamare l'attenzione sul fatto che:

- le voci sono elencate in ordine crescente di liquidità (quelle dell'attivo) o di scadenza (quelle del passivo);
- le voci dell'attivo sono raggruppate in immobilizzazioni (quelle durevolmente legate all'impresa) ed in attivo circolante (quelle più solubili);
- le voci del passivo sono raggruppate in patrimonio netto (quelle che rappresentano il finanziamento di rischio all'impresa) e in debiti (quelle che rappresentano il finanziamento di terzi).

È ovvio come lo schema evidenzi la struttura rigidamente imposta dal legislatore, che, però, prevede espressamente la possibilità di suddividere le voci in sottovoci senza limiti di numero o di sottolivelli.

Molto importante è l'obbligo di indicare, accanto ad ogni voce, anche l'importo corrispondente dell'esercizio precedente. In caso, tutt'altro che raro, di non perfetta comparabilità fra due esercizi successivi, è previsto che gli importi relativi all'esercizio precedente vengano riadattati, e che questa situazione venga chiaramente segnalata e commentata nella nota integrativa.

A) Criteri di valutazione

Il principio base di valutazione adottato dal codice civile per le imprese in funzionamento è quello del *costo*, poiché è stato ritenuto di facile applicazione e con i minori rischi di apprezzamento soggettivo; inoltre è sufficientemente coerente con l'obiettivo di rappresentare il valore delle componenti il capitale sia per le immobilizzazioni sia per le rimanenze in essere alla data di chiusura del bilancio.

Pur nel rispetto di questo principio base, ciascuna voce del bilancio può necessitare di criteri di rettifica o di sostituzione del «costo» per tenere conto della diminuita funzionalità dei fattori produttivi o dei mutamenti di valore dei fattori stessi. Si hanno quindi le eccezioni specifiche, in quanto espressamente previste dalla normativa, che si riferiscono principalmente alle immobilizzazioni, alle partecipazioni, ai crediti, alle rimanenze ed ai lavori in corso.

Per le immobilizzazioni, ad esempio, si hanno specifici criteri per la rivalutazione e la svalutazione eventuale dell'importo di cui al criterio base del «costo» e si hanno istruzioni specifiche per il procedimento da adottare relativamente al calcolo degli ammortamenti.

I crediti, invece, vanno iscritti in bilancio al **valore presunto di realizzo**, per cui il loro valore nominale viene rettificato mediante l'accantonamento ad un fondo delle perdite presunte per inesigibilità.

Le rimanenze di magazzino, infine, sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, ovvero al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, se minore.

Il «costo» può essere determinato con i seguenti metodi:

- *media ponderata progressiva*;
- *FIFO*;

- *LIFO*, ma se il metodo adottato giunge a risultati significativamente differenti;
- *valore corrente alla chiusura dell'esercizio*, questa informazione deve essere segnalata nella nota integrativa.

4. IL CONTO ECONOMICO

Il conto economico è la rappresentazione dinamica dell'azienda in un dato periodo di tempo; indica l'attività svolta, l'entità dei risultati conseguiti e come si sono realizzati.

Il conto economico rappresenta, quindi, la connessione fra le situazioni patrimoniali di due periodi consecutivi, per cui mentre lo stato patrimoniale è una fotografia dell'azienda, il conto economico è un film della stessa, di cui esprime lo svolgimento delle operazioni.

La sua struttura è disciplinata dall'art. 2423ter c.c.

L'esame delle voci riportate alla Tavola 2 permette già di comprendere sommariamente le caratteristiche e i contenuti del conto economico.

Tavola 2 - Schema di sintesi del conto economico

A) Valore della produzione
B) Costi della produzione

<i>Differenza tra valore e costi della produzione</i>
C) Proventi e altri oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari

<i>Risultato prima delle imposte</i>
Imposte sul reddito

<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>

Ci limitiamo a richiamare l'attenzione sul fatto che:

- lo schema adottato è a *costi e ricavi della produzione effettuata*;
- la classificazione dei costi è per natura, tipica della cultura contabile italiana (quella anglosassone adotta la classificazione per destinazione);
- la forma di rappresentazione è quella *scalare*, e non già a sezioni divise del tipo perdite e profitti, poiché tale struttura permette di mettere in evidenza risultati parziali.

La forma scalare è molto importante ai fini informativi in quanto evidenzia immediatamente:

- il *risultato operativo*, dato dalla differenza fra il valore della produzione e l'ammontare dei costi relativi;
- il *risultato ante imposte*, ovvero il risultato operativo dedotti gli oneri ed i proventi finanziari, le eventuali rettifiche di valore delle attività finanziarie (rivalutazioni di partecipazioni ecc.), gli oneri e proventi straordinari;
- il *risultato dell'esercizio*, pari al risultato ante imposte dedotto delle imposte sul reddito (fiscale) dell'esercizio, che può a questo punto risultare in utile o in perdita.

Come per lo stato patrimoniale, lo schema del conto economico evidenzia la struttura rigidamente imposta dal legislatore che, però, prevede espressamente la possibilità di suddividere le voci in sottovoci senza limiti di numero o di sottolivelli.

Anche in questo caso, molto importante è l'obbligo di indicare, accanto ad ogni voce, l'importo corrispondente dell'esercizio precedente. Se non perfettamente comparabili fra due esercizi successivi, è previsto che gli importi dell'esercizio precedente siano riadattati (ciò deve essere chiaramente segnalato e commentato nella nota integrativa).

Infine, si precisa che è fatto divieto di compenso fra partite che lo schema obbligatorio porrebbe in voci nettamente separate; non è, invece, considerata compensazione di partite il fatto che i ricavi ed i costi debbano essere indicati al netto di resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita dei prodotti e dei servizi.

A) Criteri di valutazione

Per la determinazione in conto economico dei ricavi e dei costi relativi, particolare importanza riveste il fatto che il legislatore non abbia adottato il

criterio del *costo del venduto* (come avviene normalmente nella redazione di conti economici di tipo gestionale interni alle aziende), ma quello del *valore e del costo della produzione* per cui:

- per **valore della produzione** s'intende, oltre ai ricavi, come ovvio, anche la variazione delle rimanenze di prodotti finiti, di semilavorati e di prodotti in corso di lavorazione (secondo la regola che un incremento di dette rimanenze aumenta il ricavo, e viceversa lo riduce);
- per **costo della produzione** s'intende, oltre ai costi di materiali, servizi, personale, ammortamenti ecc., anche le variazioni delle sole rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (secondo la regola che un incremento di dette rimanenze diminuisce il costo della produzione, e viceversa lo incrementa).

5. LA NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa (prevista dall'art. 2423 c.c.) ha la funzione di fornire l'illustrazione e l'analisi dei dati sintetici di bilancio, che, nella loro rigidità schematica, potrebbero non essere sufficientemente chiari ed esaurienti e, quindi, non assolvere pienamente la funzione di rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

I contenuti della nota integrativa sono numerosi ed i più interessanti sono così riassumibili:

- indicazione dei criteri di valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione di valori non originariamente espressi nella moneta di conto;
- motivazione dell'eventuale cambiamento di criteri di valutazione, con l'indicazione degli effetti provocati sul patrimonio e sul risultato economico;
- motivazioni e consistenza delle variazioni nelle voci dell'attivo e del passivo;
- indicazione delle rettifiche di valore apportate nella *nettizzazione* dei valori lordi dell'attivo;
- dettagli sul contenuto di alcune voci per le quali lo schema di stato patrimoniale e di conto economico è ritenuto poco espressivo come, ad esempio, i costi capitalizzati di ricerca, sviluppo e di pubblicità dei quali si richiede la motivazione della loro iscrizione nello stato patrimoniale ed i criteri d'ammortamento; elenco delle partecipazioni in imprese control-

late e collegate e dettagli relativi; crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni; ricavi delle vendite e delle prestazioni ripartiti secondo categorie di attività e secondo aree geografiche; numero medio dei dipendenti, suddiviso per categoria ecc.

La numerosità e, talvolta, l'eccezionalità dei contenuti della nota integrativa hanno indotto il legislatore a non imporre una struttura predefinita; è quindi lasciata al compilatore del bilancio d'esercizio la responsabilità di redigere questo documento nel rispetto dei principi della completezza e della chiarezza di esposizione.

6. PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI E LORO ADOZIONE IN ITALIA

Per effetto della progressiva globalizzazione dei mercati, si è manifestata l'esigenza, sempre più pressante, di standard contabili diffusi non solo a livello locale ma anche mondiale, affinché i vari operatori potessero disporre di informazioni economico-finanziarie basate su regole comuni, trascendendo da quelle previste dai singoli Stati.

Questo processo di armonizzazione contabile ha interessato anche la Comunità Europea e, di conseguenza, il nostro ordinamento.

In considerazione di quanto sopra, di seguito, andremo ad esaminare:

- le modalità attraverso le quali i principi contabili internazionali sono stati recepiti nel nostro ordinamento e i soggetti obbligati (a partire dal 2005) a redigere il bilancio rispettando questi principi, derogando alla normativa contabile civilistica;
- le novità disposte in materia di redazione del bilancio da parte del nostro legislatore attraverso l'emanazione della legge delega di riforma del diritto societario 3 ottobre 2001, n. 366, del relativo D.Lgs. attuativo 17 gennaio 2003, n. 6 nonché le novità introdotte dal recepimento delle direttive CE n. 65/2001 e 51/2004, modificative della IV e VI direttiva CE.

Dal 1° aprile 2001, lo IASB (International Accounting Standard Board) ha raccolto l'eredità dell'International Accounting Standard Committee, ovvero l'ente che dal 1973 elabora gli IAS (IASC):

- (*in parte*) revisionando i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni (cd. *Sic*) che presentavano discrasie o lasciavano aperta la strada ad opzioni di contabilizzazione non più tollerabili (si tratta del cd. *processo di improvement*);

— (*in parte*) avviando un'opera di ricostruzione relativa, sostanzialmente, alle informazioni integrative e alla contabilizzazione degli strumenti finanziari.

Accanto a questa opera di «restyling» degli IAS da parte dello IASB, il recepimento in Italia dei principi contabili internazionali è stato attuato attraverso i seguenti provvedimenti:

- *Regolamento CE del 19 luglio 2002, n. 1606* (recepito in Italia dalla L. 31 ottobre 2003, n. 306);
- *Regolamento CE del 29 settembre 2003, n. 1725*;
- *Regolamento CE del 6 aprile 2004, n. 707*;
- *Regolamento CE del 13 novembre 2004, n. 2086*;
- *Regolamento CE del 29 dicembre 2004, n. 2236*;
- *Regolamento CE del 29 dicembre 2004, n. 2237*;
- *Regolamento CE del 29 dicembre 2004, n. 2238*;
- *Regolamento CE del 4 febbraio 2005, n. 211*;
- *Regolamento CE del 7 luglio 2005, n. 1073*;
- *Regolamento CE del 25 ottobre 2005, 1751*;
- *Regolamento CE del 15 novembre 2005, n. 1864*;
- *Regolamento CE del 8 novembre 2005, 1910*.

a) Limite all'applicazione IAS/IFRS

Le società obbligate (**società quotate diverse dalle assicurazioni, società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, banche e altri intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, società di assicurazione**) o che esercitano la facoltà di redigere il bilancio (consolidato o di esercizio) secondo gli IAS/IFRS devono adottare i principi contabili internazionali omologati dal regolamento CE n. 1725/2003 e successivi, in deroga ai criteri civilistici relativi alla redazione del bilancio.

Rimangono valide tutte le altre disposizioni riguardanti gli altri adempimenti, come, ad esempio, le disposizioni sulla pubblicità dei bilanci, le disposizioni sulla *governance* d'impresa e sul controllo ecc.

L'unico limite all'applicazione dei principi contabili internazionali è rappresentato dal cosiddetto «quadro fedele».

Infatti, è obbligo del redattore del bilancio disapplicare una disposizione contenuta nei principi contabili internazionali quando questa contrasti con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una **riserva non distribuibile del bilancio d'esercizio**, se non nella misura corrispondente al valore recuperato.

b) Società che non redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS

Le società non tenute a redigere il bilancio d'esercizio e/o consolidato in base ai principi contabili internazionali continueranno ad applicare la normativa interna.

In particolare, il bilancio di esercizio dovrà rispettare le disposizioni degli articoli da 2423 a 2435bis c.c., mentre il bilancio consolidato troverà la propria fonte normativa nel D.Lgs. 127/1991.